

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2921

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1991 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 4108 e 5189)

**d'iniziativa dei deputati CURCI e MASTRANTUONO (4108);
GARGANI, CARIA, CALVANESE, VAIRO e SCARLATO (5189)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 1991*

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel distretto della corte d'appello di Salerno sono istituiti il tribunale ordinario di Nocera Inferiore, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Nocera Inferiore e la pretura circondariale di Nocera Inferiore.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Nocera Inferiore hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Sarno, Scafati.

3. Fa parte della pretura circondariale di Nocera Inferiore la sezione distaccata di Sarno.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole «47) Velletri» sono inserite le parole «48) Nocera Inferiore», con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale

ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Salerno ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 4.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 5.500 milioni, cui si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando quota dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia», e, quanto a lire 3 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno 1991, utilizzando quota dell'accantonamento «Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.